

Comunicazione a:

FARMACIE

Medicamenti esteri

Richiamati l'articolo 36 dell'Ordinanza sull'autorizzazione dei medicinali e la circolare del 31 agosto 2004 concernente l'importazione e la vendita di medicinali non omologati si ricorda che si può procedere all'importazione e alla vendita senza autorizzazione di Swissmedic di medicinali esteri solamente a condizione che gli stessi siano registrati in uno Stato riconosciuto.

Il cpv. 4 dell'art. 36 OAM stabilisce esplicitamente che "l'operatore sanitario che importa il medicinale verifica le condizioni e le iscrive in un registro."

Ciò significa che il farmacista ha l'obbligo di verificare che il medicinale sia effettivamente omologato nel Paese estero e di documentarlo. Se tale verifica non consente di accertare che il medicinale in oggetto è registrato, prima di procedere all'importazione è necessario ottenere un'autorizzazione di Swissmedic.

Si segnala, a titolo esemplificativo, che i prodotti a base di tiroide secca del mercato USA non sono ufficialmente omologati dalla FDA. Peraltro, Swissmedic non concede nessuna autorizzazione per l'importazione di tali prodotti.

Il farmacista cantonale
Giovan Maria Zanini

Copia a: Medico cantonale, via Dogana, 6501 Bellinzona